



IACP di Caserta in liquidazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 08/02/2022

CELIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: affidamento incarico di appello avverso sentenza 2485/2021 all'avv. Michele Di Fiore innanzi la Commissione Tributaria Regionale in favore dell'IACP di Caserta in liquidazione, sentenza emessa dalla CTP Caserta avente ad oggetto l'avviso di accertamento IMU 2015 emesso dal Comune di Aversa per euro 610.365,00 comprensivi di imposta, interessi e sanzioni

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO

- che in data 30 giugno 2021 è stata pronunciata la sentenza n. 2485/2021 da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta,
- che la sentenza n. 2485/2021 è stata depositata il 15 luglio 2021,
- che tale sentenza rigetta il ricorso, compensando le spese del giudizio,
- che l'accertamento n. 1989 IMU 2015 era pari ad euro 610.365,00, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni. .
- che lo IACP di Caserta in liquidazione era competente per tale avviso di accertamento.
- che è necessario nominare un difensore per tutelare le ragioni dell'Ente circa la non soggezione ad IMU degli alloggi erp in quanto essi sono alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008,
- che IACP di Caserta in liquidazione non dispone di un ufficio legale e che l'ufficio legale dell'ACER, di cui pure IACP in liquidazione di Caserta potrebbe avvalersi nel rispetto del regolamento interno di tale Ufficio, non possiede la specializzazione necessaria in materia tributaria, tant'è che per tutti i giudizi in materia tributaria gli IIAACCP in liquidazione e l'ACER si sono sempre avvalsi di avvocati esterni;
- Che l'avvocato Michele Di Fiore del foro di Napoli, c.f.: DFRMHL58D08F839Z, con studio in via Vannella Gaetani n.27, Napoli, figura tra gli avvocati compresi nell'elenco – short list di ACER CAMPANIA di cui al Regolamento approvato con delibera del C.d'A. di tale

Agenzia n. 25/57 del 2020, vanta una vasta e pluriennale esperienza specifica in materia tributaria, con particolare riferimento proprio all'IMU.

- Che l'Avvocato Di Fiore dunque, ha un curriculum professionale adeguato alla specificità dell'incarico da affidare.
- Che, poiché l'IACP di Caserta in liquidazione non dispone di un proprio regolamento né di un elenco di professionisti abilitati alla difesa dell'Ente, in questa fase l'Organo Commissariale ha prescritto che si faccia riferimento al citato Regolamento dell'ACER approvato con delibera del C.d'A. di tale Agenzia n. 25/57 del 2020, nonché alla short list degli avvocati esterni di tale Agenzia.
- Che, all'uopo, è stato richiesto dall'Organo Commissariale all'avvocato Michele Di Fiore di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico di difesa tributaria in questione, secondo i criteri indicati dal citato Regolamento ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui va aggiunto l'elemento del 15%, a titolo di spese processuali, e le spese vive da sostenersi.
- Che il prefato professionista ha prodotto l'allegato preventivo che, come da prospetti altresì allegati, è risultato inferiore a quelli calcolato con i criteri in precedenza citati, come da prospetti allegati.
- Che al preventivo in questione è stato aggiunto, ai fini dell'impegno di spesa, il contributo unificato di euro 1.500,00 totali.
- Atteso il parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo, che sottoscrive il presente provvedimento a titolo di istruttoria.

DETERMINA

1. Di affidare all'avv. Michele Di Fiore del foro di Napoli, con studio in via Vannella Gaetani n.27, Napoli, l'incarico di difesa di IACP di Caserta in liquidazione nel giudizio in oggetto, impegnando, a favore di tale professionista, la somma, comprensiva anche di cassa professionale, IVA e CUT di euro 1.500,00, di euro 8.066,04, sul cap. 610430.8, impegno anno 2021.
2. Di dare atto che il professionista ha comunicato il proprio conto dedicato.
3. Di demandare al dirigente dr Luigi Schiavo l'acquisizione della sottoscrizione, da parte di tale professionista, della convenzione di incarico, secondo lo schema approvato dal commissario liquidatore.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RUGGERO BARTOCCI

Caserta, 08/02/2022

R: RICORSO IN CTR SU SENTENZA CTP CASERTA IMU 2015 COMUNE DI AVERSA

michele@difioreassociati.it

ven 04/02/2022 09.59

A:'Luigi Schiavo' <luigi.schiavo@acercampania.it>; segreteria.liquidazione.IAACCPP
<segreteria.liquidazione.IAACCPP@iacnapoli.it>;

C:rbartoc@teletu.it <rbartoc@teletu.it>; info@slgentile.com <info@slgentile.com>; flavia.costa@acercampania.it
<flavia.costa@acercampania.it>;

Riscontro la Vs in calce per comunicarvi che per la rappresentanza e difesa del Vs Ente nel giudizio di appello con oggetto l'accertamento Imu 2015 c/Comune di Aversa le mie competenze possono essere contenute in €.4.500,00 + spese forfetarie 15% + cpa e + Iva.

Poiché il valore della controversia – da calcolare in termini di sola maggiore imposta – molto probabilmente supera €.200.000, il CUT è pari ad €.1.500

In attesa di conoscere la Vs determinazione in proposito, porgo cordiali saluti

Michele Di Fiore

Studio Associato Legale Tributario Di Fiore

Avv. Michele Di Fiore

Via Vannella Gaetani n.27

80121 Napoli

Tel.08118891090

Da: Luigi Schiavo <luigi.schiavo@acercampania.it>

Inviato: venerdì 4 febbraio 2022 09:31

A: michele@difioreassociati.it

Cc: rbartoc@teletu.it; info@slgentile.com; flavia.costa@acercampania.it

Oggetto: RICORSO IN CTR SU SENTENZA CTP CASERTA IMU 2015 COMUNE DI AVERSA

Come anticipato telefonicamente, per conto del Commissario e del Subcommissario, Le chiedo di comunicarci, con cortese urgenza, la Sua disponibilità ad accettare l'incarico di patrocinare l'IACP di Caserta in liquidazione per appellare in CTR la sentenza in oggetto, trasmettendoci anche la Sua proposta di parcella professionale, nella quale indicare anche il CUT. La scadenza del termine per la presentazione del ricorso è il 15/2/2022. L'importo dell'accertamento IMU 2015 del Comune di Aversa è di euro 610.000.

Cordiali saluti.

Dr Luigi Schiavo - dirigente Gestione liquidatoria IIAACCPP Campani

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Commissione tributaria regionale**

Valore della Causa: **Da € 260.001 a € 520.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.185,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.820,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 2.900,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 4.320,00
Fase cautelare, valore medio:	€ 3.170,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 16.395,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 16.395,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 2.459,25
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 18.854,25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CASERTA SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>COSCONATI</u> | <u>MARCELLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BARRETTA</u> | <u>LUIGI</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CRISCI</u> | <u>LUCIANA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 213/2021
depositato il 10/02/2021

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1989 IMU 2015
contro:
COMUNE DI AVERSA
VIA DE CHIRICO N.3 81031 AVERSA

proposto dal ricorrente:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA I
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45 81100 CASERTA CE

rappresentato da:
FESTA MARIO
VIA ELEUTERIO RUGGIERO, 45 81100 CASERTA CE

rappresentante difeso da:
ALFANO LUIGI
V.LE MICHELANGELO P.CO COSTA 23/25 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CI

difeso da:
ALFANO LUIGI
V.LE MICHELANGELO P.CO COSTA 23/25 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CI

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 213/2021

UDIENZA DEL

30/06/2021 ore 09:00

N°
2485/2021


PRONUNCIATA IL:

30 GIU. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 LUG. 2021
Il Segretario

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Argia Salvati



FATTO

Con rituale ricorso l'Istituto Autonomo Case Popolari, nella persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe emesso dal Comune di Aversa per IMU anno d'imposta 2015 e ne eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza.

Deduciva che la legge 143 del 27/12/2013 aveva disposto a decorrere dall'anno d'imposta 2014 l'integrale esenzione IMU per le abitazioni non di lusso e per le abitazioni assimilate all'abitazione principale. Inoltre tra le abitazioni principali figuravano ai sensi dell'art.12 comma 2 lettera b) del D.L. 201/2011 "... i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 , ...". Concludeva col rappresentare che gli immobili dell'IACP, avendo tutte le caratteristiche degli alloggi sociali, beneficiavano dell'esenzione IMU.

Chiedeva, perciò, in via principale l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, l'annullamento delle sanzioni in considerazione dell'obiettivo incertezza della norma sull'esenzione IMU degli alloggi dell'I.A.C.P.

Il Comune di Aversa, costituitosi, contestava ogni avversa eccezione di parte ricorrente.

IN DIRITTO

Il comma 707 della legge di stabilità n. 147/2013 ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/11 stabilendo che "*l'imposta municipale non si applica b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. M. 22/4/08, pubblicato sulla G. U. n. 146 del 24/6/08*".

Con l'art. 2 del D. L. n. 102/13, c. 4 e 5 bis, è stato poi statuito che "*a decorrere dall'1/1/14 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati per civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D. M. del 22/4/08*".

Inoltre, per poter godere delle richiamate agevolazioni, il soggetto passivo doveva presentare apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.

Fatta tale necessaria premessa il collegio ritiene che tale esenzione non competenti al ricorrente IACP in quanto da un'analisi delle disposizioni legislative non possono equipararsi gli immobili degli IACP a quelli aventi caratteristiche di "alloggi sociali" e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore ha disciplinato diversamente le due fattispecie.

Infatti, all'art. 13 comma 10 del richiamato D.L. n. 201/11, il legislatore ha espressamente previsto, per gli alloggi assegnati dall'IACP ovvero dagli enti di edilizia pubblica, una particolare agevolazione che consiste in una detrazione di euro 200,00 differenziando, così, il trattamento applicato agli alloggi IACP dal trattamento previsto per gli alloggi "sociali" i quali sono esenti dall'imposta.

Non può, in proposito, dimenticarsi il principio generale in materia tributaria secondo il quale *"le norme agevolative sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 delle preleggi"* (Cass. Sez. V n. 22223 del 5/9/19; Cass. Sez. V Ord. n. 6507 del 6/19) con la conseguenza che non vi è spazio per una interpretazione analogica.

Nel caso di specie, quindi, essendo già prevista espressamente la detrazione di euro 200,00 sull'aliquota ordinaria, deve ritenersi che la norma abbia inteso prevedere una imposizione specifica per gli immobili dell'IACP indipendentemente dal fatto che tali immobili possano essere qualificati come "alloggi sociali".

Vale a sostegno delle conclusioni cui è giunto il collegio quanto statuito dalla Suprema Corte SS.UU. con la sentenza 28160/2008.

In ordine, poi, alla contestata irrogazione delle sanzioni si osserva che anche in presenza di oggettive condizioni di incertezza di applicazione delle norme tributarie, l'onere di allegare tali elementi grava sul contribuente.

Inoltre l'incertezza presuppone *"una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è onere del contribuente allegare"*. (Cass. 24707/2019), non potendosi ritenere, comunque, decisiva l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito né la presenza di atti esplicativi emanati dall'Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, nel caso di specie, in assenza dell'indicazione da parte del ricorrente IACP di specifici elementi sulla incertezza della norma in ordine alla invocata esenzione, non si ritiene possa essere accolta la richiesta relativa alla non applicabilità delle sanzioni.

Per quanto esposto il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate le spese del giudizio vanno compensate.


Il collegio

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.

Caserta, 30/6/2021

L'ESTENSORE
dott. Luigi Barretta



IL PRESIDENTE
dott. Marcello Cosconati

